



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## Risoluzione n. 178329 del 20 agosto 2012

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – Articolo 5, comma 6 – Quesito in merito alla figura del preposto all'attività di vendita in un esercizio commerciale

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta Provincia Autonoma chiede di conoscere se uno stesso soggetto, già nominato come preposto all'esercizio di un'attività commerciale presso un esercizio di vicinato, possa essere nominato da un'altra società come preposto all'attività presso un altro esercizio commerciale.

Fa presente, inoltre, che con risoluzione 7 febbraio 2008, n. 1006, il Mise ha confermato il parere precedentemente espresso con circolare n. 3467 del 28 maggio 1999 (cfr. punto 2.2), ovvero che la persona specificamente preposta deve essere designata con apposito atto e che, in considerazione della specificità richiesta dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 114 del 1998, non possa essere nominato preposto per più società.

Al riguardo si precisa quanto segue.

La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998 (che a differenza del comma 5 non è stata oggetto di abrogazione da parte del comma 7 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010) dispone che *“In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale”*.

Detta norma, pertanto deve ritenersi ad oggi ancora vigente e applicabile, fermo restando, ovviamente, che il richiamo ai requisiti *“di cui al comma 5”* deve intendersi riferito ai nuovi requisiti elencati al comma 6 del citato articolo 71.

Di conseguenza, non può che considerarsi tuttora valido quanto precisato nella citata risoluzione n. 1006 del 2008, la quale prendendo atto della specificità richiesta dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998, ribadisce l'impossibilità di nominare uno stesso preposto per più società.

Infatti, la finalità della disposizione sta proprio nel garantire la presenza all'interno dell'esercizio commerciale di un soggetto in possesso dei requisiti professionali richiesti, obiettivo



che può essere perseguito solo se il soggetto qualificato è correlato ad un'unica e specifica attività.

Va considerato, comunque, che sono in corso di pubblicazione le modifiche al decreto legislativo n. 59 del 2010, che interessando l'articolo 71, relativo ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, hanno introdotto la specifica norma riguardante la possibilità di fare riferimento ad una persona preposta all'attività commerciale ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti professionali anche per le imprese individuali, con conseguente abrogazione del comma 6 del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

In quanto la nuova formulazione, sia con riferimento ai requisiti di onorabilità che professionali, non prevede espressamente la condizione di specificità della persona preposta all'attività commerciale, si ritiene che, con l'entrata in vigore del nuovo testo integrato e corretto del decreto legislativo n. 59 del 2010, il divieto ricavabile dalla precedente formulazione della norma di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 114 del 1998, possa considerarsi decaduto, fermo restando che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

BB/preposto attività commerciale